



QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI

PREMESSA

Il Docente è persona di riconosciuta e documentata esperienza professionale nel proprio settore disciplinare.

È in possesso di competenze didattiche, conoscenze andragogiche ed abilità nella gestione di attività di formazione e di gruppi.

AD OGNI FORMAZIONE, IL SUO DOCENTE

FORMAZIONE artt. 34 e 37

Il 18 marzo 2013 sono entrati in vigore i nuovi criteri di qualificazione dei formatori della sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale dei Ministeri della Salute e del Lavoro del 6.03.2013.

Tale decreto descrive nel dettaglio i requisiti fondamentali in grado di assicurare il livello minimo di competenza richiesto per ricoprire la figura del formatore-docente, allo scopo di garantire la presenza contestuale di conoscenza, esperienza e capacità didattica, ritenute le 3 (tre) caratteristiche fondamentali che il formatore deve possedere.

La **qualificazione dei docenti** riguarda tutti i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro che svolgono corsi sul territorio nazionale, regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011 (artt. 34 e 37 del Testo Unico Sicurezza).

UN PREREQUISITO E SEI CRITERI

In particolare, il formatore dovrà essere in possesso di un prerequisito di base – il diploma di scuola secondaria di secondo grado – e di 1 (uno) tra 6 (sei) criteri indicati nel decreto, che prendono in considerazione l'istruzione, la formazione e l'esperienza nell'attività formativa alla sicurezza sul lavoro in 3 (tre) aree tematiche: l'area normativa/giuridica/organizzativa, quella relativa ai rischi tecnico/igienico-sanitari e quella pertinente l'ambito relazioni/comunicazione.

Si veda l'allegato 2.

I formatori che non siano in possesso del prerequisito possono svolgere ugualmente la propria attività, ma solo se sono in grado di dimostrare che, alla data del 18 marzo 2013, giorno di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale, possedevano almeno uno dei criteri previsti, e se aderiscono all'obbligo dell'aggiornamento triennale introdotto dal decreto.

PER I DDL CHE FORMANO I PROPRI ADDETTI, LA FASE TRANSITORIA DURERÀ 2 ANNI

Nel regolare la fase di transizione, il decreto sottolinea che i requisiti minimi non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già approvati e messi in calendario.

Per un periodo di 2 (due) anni dall'entrata in vigore del decreto (termine già scaduto il 18.03.2015), inoltre, potranno svolgere attività formativa per i propri lavoratori i Datori Di Lavoro che sono in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, regolamentati dall'articolo 34 del Testo unico, e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'accordo del 21 dicembre 2011.

Al termine della fase transitoria, in ogni caso, il Datore Di Lavoro che voglia svolgere direttamente l'attività formativa dovrà essere in possesso di uno dei criteri elencati nel citato decreto.



FORMAZIONE art. 73, COMMA 5

In questa formazione, il curriculum del docente di ogni singolo evento è parte integrante della documentazione relativa al corso (punto 5.2, allegato A – parte B)

Il docente, ancora, in collaborazione con il Responsabile del progetto formativo, sviluppa l'intervento formativo relativo all'argomento di sua competenza e su cui è stato assegnato il mandato e propone ai discenti i contenuti del suo intervento utilizzando le tecniche didattiche individuate in fase di progettazione.

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA LAVORATIVA

La Stato-Regioni del 22.02.12 cita, all'art. 2.1 – parte B) dell'allegato A:

“le docenze devono essere effettuate, con riferimento ai vari argomenti, da personale con **almeno 3 anni di esperienza documentata** sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica di almeno 3 anni nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.”

La circolare 21 del 10.06.13 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al punto 8, precisa che:

“Con riferimento all'Accordo del 22.02.12, laddove si individuano i requisiti di esperienza documentata dei docenti “... sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, ...” con riferimento ai diversi argomenti del citato Accordo, deve intendersi che i suddetti 2 requisiti devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico (e non in senso alternativo).

Per quanto riguarda il personale docente dei moduli pratici è invece richiesta almeno «l'esperienza professionale pratica documentata ... nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di che trattasi». Resta inteso che il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti riferiti sia ai moduli giuridico e tecnico che al modulo pratico”.

Ciò detto si comprende come per la formazione art. 73, comma 5 potranno essere accreditati **docenti** formatori per:

- modulo giuridico e tecnico
- modulo pratico
- tutti i moduli

ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

L'**attestazione delle competenze** assicura che determinate figure professionali possiedano, mantengano e migliorino nel tempo la necessaria competenza, intesa come l'insieme delle conoscenze, delle abilità e delle doti richieste per i compiti assegnati.

Ha particolare valore per la corretta realizzazione di attività ad elevata criticità, per le quali la sola disponibilità di risorse strumentali e procedure operative può non essere sufficiente.

Per valutare la conformità di un prodotto/servizio a una norma esistono 3 tipologie di certificazione: di prima, di seconda e di terza parte.

Una **valutazione di prima parte** è una valutazione della conformità eseguita dalla stessa persona o organizzazione che fornisce l'oggetto della valutazione, per esempio un prodotto. Si tratta di una autodichiarazione.

Una **valutazione di seconda parte** è invece eseguita da una persona o da un'organizzazione che ha un interesse da utilizzatore per l'oggetto della valutazione: è dunque la prassi di un cliente che intende verificare la rispondenza del prodotto del proprio fornitore alle specifiche richieste.

Una **valutazione di terza parte**, infine, è eseguita da una terza parte indipendente che dà assicurazione scritta che un prodotto, un servizio, un processo o una persona è conforme ai requisiti specificati.



IL RUOLO DI ITALIA IMPRESA

La credibilità delle attestazioni dipende dalle organizzazioni che le emettono.

L'attestazione delle competenze è una procedura eseguita da un ente di parte terza che si assume l'onere di accertare l'oggettiva aderenza, da parte dei soggetti richiedenti, alle prescrizioni indicate dalle diverse norme che ne regolano l'attività.

Italia Impresa è un'associazione datoriale, firmataria di CCNL depositati al CNEL e regolarmente applicati, e in quanto tale, per esplicita previsione del D.Lgs. 81/08 (art. 32, comma 4), è un **soggetto formatore ope-legis**.

Con questi presupposti ha quindi titolo per attestare la rispondenza alle previsioni di legge dei docenti (formatori) segnalati dalle proprie strutture territoriali.


Italia Impresa, a tale scopo, ha regolamentato il rilascio di specifiche **Attestazioni di Competenza**, predisposte per uso pubblico, affinché il formatore possa esibire tale documento e dimostrare di possedere pre-requisiti e competenze specifiche.

L'attestazione delle competenze non si basa su dichiarazioni generiche rilasciate dai richiedenti, bensì su un'attenta analisi delle evidenze oggettive, al fine di determinare gli ambiti di appartenenza e la rispondenza alle previsioni legislative: ai fini del rilascio delle attestazioni di competenza, Italia Impresa chiede l'evidenza documentale prevista per tutti i tipi di profili.

Il Consiglio Direttivo Italia Impresa, delegando apposita commissione costituita ha deciso:

- di riconoscere come validi ai sensi di legge solo i contenuti di attività formative erogate da docenti qualificati, da Italia Impresa o da Enti riconosciuti¹, come formatori per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi di quanto previsto nel Decreto Interministeriale citato in premessa
- di introdurre il processo di certificazione delle competenze dei formatori per la salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto dei criteri indicati nel Decreto Interministeriale citato in premessa, e relativo alla formazione prevista dagli artt. 34 e 37 come regolati dagli accordi del 21.12.2011
- di estendere il processo di certificazione delle competenze dei formatori per la salute e sicurezza sul lavoro anche per la formazione prevista dagli artt. 32 e 73 del D.Lgs. 81/08 come regolati dal D.Lgs. 195/03 e s.m.i., dall'accordo Stato-Regioni del 26.01.2006 e s.m.i. e dall'accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 e s.m.i.
- di riconoscere come "albo dei formatori qualificati" solo ed esclusivamente quello riportato sui siti WEB: www.italiaimpresa.it e www.ebilgen.it
- di equiparare l'attività di autore di libri/articoli a quella prevista di "esperienza come docente", nel rispetto dell'equivalenza 14.000 battute = 1 ora di docenza
- che la certificazione dell'autore sia sempre esplicitamente indicata come nota a piè di pagina sia nelle brochures di presentazione di corsi che negli articoli in caso di stampa
- di determinare la validità, espressa in anni, di ciascuna certificazione delle competenze e i relativi costi come riportato nell'allegato 1
- di prevedere che per la certificazione delle competenze sia teoriche che pratiche necessarie per erogare i corsi previsti dall'art. 73, comma 5 sia attuato uno sconto legato al numero di macchine (allegati da III a X dell'accordo Stato-Regioni del 22.02.2012) di cui un singolo soggetto chiede la certificazione

¹ gli enti riconosciuti da Italia Impresa sono: UNIONFORM@TORI, AIAS



DOCUMENTI RICHIESTI PER QUALIFICARE I FORMATORI AI SENSI DEGLI artt. 34 e 37

per	allegare
diploma di scuola secondaria di secondo grado	copia o autocertificazione ai sensi della legge
certificato di Laurea o certificato di corso post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione ...)	copia o autocertificazione ai sensi della legge
certificato di abilitazione all'insegnamento	copia o autocertificazione ai sensi della legge
certificato di diploma triennale in Scienza della Comunicazione	copia o autocertificazione ai sensi della legge
certificato che attesta il conseguimento del Master in Comunicazione	copia o autocertificazione ai sensi della legge
partecipazione al corso di formazione per formatori della durata di 24 ore	fotocopia dell'attestato (da lasciare agli atti) e originale da esibire alla Commissione
partecipazione a corso di formazione di almeno 40/64 in materia di salute e sicurezza sul lavoro	fotocopia dell'attestato (da lasciare agli atti) e originale da esibire alla Commissione
attività di autore ² o insegnante professionale per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni nell'area tematica ³ oggetto della docenza	copia degli articoli scritti con riferimento evidente alla data di pubblicazione e della testata su cui sono stati diffusi o copia dei Registri, dei bandi, delle locandine dei corsi dai quali risulti evidente il ruolo di docente per le ore di formazione previste.
attività di autore ² o insegnante professionale per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro	come sopra
attività di autore ² o insegnante professionale per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro	come sopra
corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni	copia dei Registri, dei bandi, delle locandine dei corsi dai quali risulti evidente il ruolo di co-docente per le ore di formazione previste.
esperienza lavorativa o professionale (12/18/36 mesi)	libretto di lavoro o documenti atti a comprovare l'esperienza acquisita
attività come RSPP da 6 mesi o ASPP da 12 mesi	fotocopia attestato di formazione come RSPP/ASPP (da lasciare agli atti) e originale e lettera di nomina da esibire alla Commissione

DOCUMENTI RICHIESTI PER QUALIFICARE I FORMATORI AI SENSI DELL'art. 32

per	allegare
esperienza come docente ² o insegnante o professionale da 24 mesi	copia o autocertificazione ai sensi della legge

NOTA – AREE TEMATICHE

AREA NORMATIVA/GIURIDICA/ORGANIZZATIVA
AREA RISCHI TECNICI (Titoli II, III, IV, V, VII e XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
AREA RISCHI IGIENICO-SANITARI (Titoli VI, VIII, IX e X del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
AREA RELAZIONI/COMUNICAZIONE

² si ricorda che nel caso di attività redazione (scrittura di libri/articoli) vale l'equivalenza: 14.000 battute = 1 ora di docenza

³ vedi NOTA – AREE TEMATICHE



DOCUMENTI RICHIESTI PER QUALIFICARE I FORMATORI AI SENSI DELL'ART. 73, comma 5

QUALIFICA COME DOCENTE DI FORMAZIONE TEORICA

(moduli giuridico e tecnico)

EVIDENZA

- bandi / locandine dei corsi effettuati nei 3 anni precedenti da cui risulti evidente il ruolo di docente
- copia dei registri dei corsi, firmati dai partecipanti e dal docente

FREQUENZA

- almeno 2 corsi all'anno

QUALIFICA COME DOCENTE DI FORMAZIONE PRATICA

(modulo pratico)

PER CIASCUNO DEI MEZZI PER I QUALI SI RICHIEDE LA QUALIFICA COME DOCENTE

(accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 - allegati da III a X)

SE IL MEZZO È DI PROPRIETÀ, VANNO PRODOTTI I SEGUENTI DOCUMENTI

DATI DOCENTE

- fotocopia del documento di identità
- fotocopia del Codice Fiscale
- visura camerale dell'azienda
- copia iscrizione albo artigiani

DATI DEL MEZZO

- copia del libretto
- copia della comunicazione di messa in servizio e numero di matricola
- copia del verbale della prima verifica periodica
- copia del registro dei controlli

ATTIVITÀ SVOLTA NEL TRIENNIO PRECEDENTE

- elenco dei cantieri in cui è stato utilizzato il mezzo, con il dettaglio dei lavori fatti e delle ore di utilizzo
- assunzione incarico RSPP della propria azienda (copia attestato)


Per velocizzare l'esibizione dei documenti previsti, Italia Impresa ha predisposto un'apposita autocertificazione con la quale l'aspirante formatore dichiara che il mezzo utilizzato per la formazione pratica è di sua proprietà (o della sua azienda) ed è in regola con tutti i controlli e le verifiche di legge.

La dichiarazione, firmata dal dichiarante, deve essere controfirmata dal Responsabile della Sede Territoriale di Italia Impresa e va consegnata, in originale, allegando copia di un documento di identità del dichiarante. Con questa firma, il Responsabile della Sede Territoriale di Italia Impresa conferma anche di aver preso visione di tutta la documentazione che, in ogni caso, resta a disposizione di Italia Impresa per qualsiasi tipo di riscontro e/o verifica.

SE IL MEZZO NON È DI PROPRIETÀ, VANNO PRODOTTI I SEGUENTI DOCUMENTI

ATTIVITÀ SVOLTA NEL TRIENNIO PRECEDENTE

- bandi / locandine dei corsi effettuati nei 3 anni precedenti da cui risulti evidente il ruolo di docente
- copia dei registri dei corsi, firmati dai partecipanti e dal docente



ATTESTAZIONI E DOCENTI

elaborazione delle prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico professionali

Tale incombenza spetta ai **Docenti**, eventualmente in collaborazione con il Responsabile del progetto formativo.

Le prove predisposte a tale scopo (in altre parole, il Test di Verifica dell'Apprendimento elaborato) sono parte integrante del corso e devono essere approvate dal Responsabile del progetto formativo prima di essere inserite sul sito WEB.

accertamento dell'apprendimento e formulazione del giudizio in termini di valutazione globale

Tale incombenza spetta al Responsabile del progetto formativo che può delegare tale compito al/i docente/i.

L'accertamento dell'apprendimento per la parte teorica (moduli giuridico e tecnico) viene, di norma, effettuato con un Test di Verifica dell'Apprendimento (TVA) che deve essere allegato al corso.

L'accertamento dell'apprendimento per la parte pratica viene, di norma, effettuato facendo compiere al soggetto alcune manovre con il mezzo.

Per le Piattaforme Mobili Elevabili (allegato VII) le prove vanno effettuate secondo le indicazioni fornite dalla norma tecnica UNI EN 280.

La formulazione del giudizio in termini di valutazione globale, documento indispensabile affinché E.BIL.GEN. possa rilasciare l'attestato di abilitazione, va redatta sull'apposito modulo generato dalla piattaforma WEB, firmata dal Responsabile del progetto formativo.

Tutta la documentazione citata è parte integrante del corso.

redazione del verbale da trasmettere alle Regioni e Provincie Autonome competenti per territorio

Tale incombenza spetta a E.BIL.GEN. che vi provvederà nei termini e modi previsti dai vari decreti di recepimento regionali.



QUALIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROGETTI FORMATIVI

PREMESSA

Il Responsabile di progetti formativi è un esperto di progettazione formativa con significativa e documentata esperienza in attività di docenza.

Elabora e predispone la struttura, l'articolazione e la documentazione di un intervento formativo in tutti i suoi aspetti organizzativi, economici, di contenuto e metodologia.

Il curriculum del Responsabile dei progetti formativi di ogni singolo evento è parte integrante della documentazione relativa al corso (punto 5.2, allegato A – parte B)

TITOLO DI STUDIO - ESPERIENZA LAVORATIVA

1. Laurea di 1° livello o titolo equipollente e formazione post base (es. master o laurea 2° livello)
2. Esperienza lavorativa almeno quinquennale di cui almeno 3 in ambito formativo
3. Attività di docenza documentata
4. Progettazione di percorsi formativi (almeno 10) negli ultimi 3 anni
5. Partecipazione a corso specifico teorico-pratico di formazione relativo alla progettazione formativa riconosciuto a livello regionale

COMPETENZE

1. conoscenza di elementi di andragogia e metodologie didattiche
2. conoscenza di strumenti di rilevazione ed analisi dei bisogni formativi
3. conoscenza di modelli di macro e microprogettazione della formazione
4. conoscenza di metodologie e tecniche di valutazione del percorso formativo nei diversi aspetti
5. capacità di cooperare in gruppo per la progettazione e realizzazione dell'intervento formativo

Ciò detto, limitando, almeno in questa fase iniziale, la qualifica di Responsabile di progetti formativi alla sola area relativa alla formazione prevista dal Testo Unico per la sicurezza (artt. 32, 34, 37 e 73), si considerano qualificati come Responsabili di progetti formativi tutti coloro che vengono accreditati come docenti formatori.



ALLEGATO 1

VALIDITÀ E COSTI DELLE ATTESTAZIONI DI COMPETENZA

TIPO DI CORSI	RIFERIMENTI NORMATIVI	REQUISITI MINIMI FORMATORE- DOCENTE	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	COSTO DELLA CERTIFICAZIONE
Artt. 34 e 37	Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 D.l. 06 marzo 2013	Criteria di qualificazione previsti da D.l. 06 marzo 2013	3 anni	€ 120.00
Art.32	Accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006	Esperienza > 2 anni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro	1 anno	€ 120.00
Art.73 comma 5	Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012	Esperienza > 3 anni sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro docenti parte teorica e pratica	1 anno	€ 120.00
Art.3 comma 1	Decreto Interministeriale, Min.Lav del 04.03.13	Esperienza > 3 anni nella pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare	1 anno	€ 120.00

Poiché la certificazione dei soggetti formatori abilitati a svolgere attività di docenza nei corsi previsti dall'art. 73, comma 5 prevede sia una certificazione per la parte teorica che per la parte pratica per ciascuna delle macchine indicate negli allegati da III a IX, sono stati previsti costi decrescenti legati al numero di attestati emessi.

- **Una** certificazione **€ 120.00**
- **Due** certificazioni **€ 100.00** per ciascun attestato emesso
- **Tre** certificazioni **€ 80.00** per ciascun attestato emesso
- **Quattro** certificazioni **€ 60.00** per ciascun attestato emesso
- **Cinque** certificazioni e oltre **€ 45.00** per ciascun attestato emesso

Per i rinnovi -sempre relativi all'Art. 73, comma 5- invece i costi previsti sono:

- **Una** certificazione **€ 100.00**
- **Due** certificazioni **€ 80.00** per ciascun attestato emesso
- **Tre** certificazioni e oltre **€ 45.00** per ciascun attestato emesso